



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e, in particolare, l'articolo 181, recante disposizioni per il corso di formazione e il tirocinio per vice direttore sanitario;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 12 maggio 2021 DECRETI STAFFCADIP n. 72, con il quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 30 settembre 2022, n. 299, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 15 posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 14 giugno 2023, n. 468, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 15 posti nella qualifica di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTA la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 54582 del 13.09 2023, con la quale è stato comunicato l'elenco dei nominativi dei 14 candidati, vincitori al concorso pubblico a n. 15 posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTE le note della Direzione centrale per le risorse umane n. 59001 del 02.10.2023 e n. 59757 del 04.10.2023, con le quali è stato comunicato l'elenco del personale, vincitore del concorso pubblico a n. 15 posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, convocato a partecipare al corso di formazione per vice direttori sanitari in prova che inizierà il 9 ottobre 2023;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le materie di insegnamento, il programma didattico, il piano di studio e definire le modalità di svolgimento del corso di formazione e tirocinio per i vice direttori sanitari di cui sopra.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

DECRETA

Art. 1.

Durata e sedi di svolgimento del corso di formazione

1. E' istituito il V corso di formazione per vice direttori sanitari in prova, previsto dall'articolo 181 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i..
2. Il corso di formazione, avente durata di 4 (quattro) mesi, è destinato a 6 candidati.
3. Il corso di formazione ha inizio il 09.10.2023 e si svolge, a carattere residenziale, presso l'Istituto Superiore Antincendi e altre strutture formative territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso le quali è programmato lo svolgimento, anche in ambito di altri corsi, di insegnamenti e moduli didattici, previsti nel programma didattico del corso di cui all'Allegato I. Le sedi presso le quali si svolge il corso sono individuate dal Direttore Centrale per la Formazione.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica, della durata di 2 (due) mesi, da svolgersi presso le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Staff Didattico

1. È istituito il seguente *Staff* didattico:
 - a) Ufficio di coordinamento generale presso la Direzione centrale per la formazione
 - b) Ufficio di direzione presso l'Istituto superiore antincendi
2. Per la gestione didattica ed amministrativa del V vice direttori sanitari in prova, gli Uffici di cui sopra si avvalgono di segreterie e personale all'uopo incaricati.

Art. 3.

Programma del Corso

1. L'attività didattica si articola in lezioni teoriche, pratiche e teorico-pratiche secondo il programma didattico di massima riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La giornata didattica, ha una durata, dal lunedì al giovedì, di 8 ore, ed il venerdì di 4 ore.
2. Il Coordinamento e/o la Direzione di cui al comma 1 all'articolo 2 possono apportare variazioni all'orario delle lezioni, al fine di far fronte ad esigenze particolari o imprevedibili ed a garanzia del rispetto degli obiettivi didattici specifici. Ove invece si rendesse necessario apportare variazioni la cui introduzione comporti la modifica dei suddetti obiettivi didattici, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore centrale per la formazione e successivamente recepite con apposito atto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 4.

Sistema di valutazione

1. Durante il corso di formazione i vice direttori sanitari in prova sono sottoposti alle prove di verifica periodiche previste dall'articolo 2 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP n. 72 del 12 maggio 2021, disciplinate al successivo articolo 5.
2. Al termine del corso di formazione i vice direttori sanitari in prova sostengono l'esame finale, previsto dall'articolo 5 del decreto del Capo Dipartimento STAFFCADIP n. 72 del 12 maggio 2021 e disciplinato al successivo articolo 7, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Verifiche periodiche

1. Durante il corso di formazione, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione del vice direttore sanitario in prova, nonché la verifica dell'insegnamento e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica periodiche teoriche.
2. Le valutazioni conseguite durante le prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione.
3. Le prove di verifica periodiche sono svolte nelle seguenti materie:
 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
4. Le prove di verifica periodiche consistono in *test* a scelta multipla di n. 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
5. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodiche, le stesse possono essere ripetute solo per una volta attraverso prove di recupero.
6. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica periodiche concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Art. 6

Prove di recupero

1. I vice direttori sanitari in prova che non superino una o più prove di verifica periodiche possono ripeterle solo per una volta attraverso prove di recupero.

Art. 7

Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio

1. Al termine del corso di formazione i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo Nazionale, su proposta del Direttore Centrale per la Formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Nella formulazione del giudizio di idoneità, si tiene conto delle seguenti valutazioni:
 - a) superamento con profitto delle verifiche periodiche;
 - b) superamento con profitto dell'esame finale.
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova orale che verte sulle materie previste dal programma didattico riportato in Allegato I e su un lavoro originale inerente all'attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato dal Direttore centrale per la formazione.
3. I vice direttori sanitari in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori sanitari in prova che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Art. 8

Sistema di valutazione e graduatoria

1. Le prove d'esame e le prove di verifica periodiche, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100), salvo quanto non diversamente disciplinato per legge.
2. I vice direttori sanitari in prova che non superano una o più prove di verifica periodiche, di cui all'articolo 5 o l'esame finale, di cui all'articolo 7, sono dimessi dal corso di formazione e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I risultati delle prove di verifica periodiche di cui all'articolo 5 e dell'esame finale di cui all'articolo 7, concorre alla determinazione del voto di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{fine\ corso} = [V_{verifiche\ periodiche} *(35/100)] + [V_{esame\ finale} *(65/100)]$$



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

dove:

- ◆ *V prove periodiche* rappresenta il risultato complessivo delle verifiche periodiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove di cui all'articolo 5;
 - ◆ *V esame finale* rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sanitari in prova sostengono al termine del corso di formazione.
4. Relativamente ai punteggi ottenuti dai vice direttori sanitari in prova nelle verifiche periodiche, la valutazione conseguita in una prova di recupero sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Art. 9

Tirocinio e Giudizio di idoneità ai servizi di istituto

1. Al termine del corso, i vice direttori sanitari in prova che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 7 comma 1, svolgono il tirocinio, della durata di due mesi.
2. Il tirocinio, si svolge presso le sedi del Corpo nazionale ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
3. Durante il tirocinio i vice direttori sanitari in prova, seguiti da un referente, individuato dal dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, tra il personale direttivo medico o sanitario in servizio presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, effettuano le attività attinenti alle funzioni della qualifica, applicando le competenze acquisite durante il corso di formazione.
4. Al termine del tirocinio i vice direttori sanitari in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta del dirigente dell'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale.
5. Le sedi e le attività da effettuare durante lo svolgimento del tirocinio, con i relativi criteri per la formulazione del giudizio di idoneità ai servizi d'istituto, sono disciplinati con successivo decreto del Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 10

Assenze dal corso di formazione

1. Per il numero di assenze massime consentite si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 182, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto ore (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel totale dei giorni di assenza dal corso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Roma, (data del decreto)

**IL DIRETTORE CENTRALE
DE BARTOLOMEO**

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato I

Programma didattico corso di formazione per vice direttori sanitari in prova

ARGOMENTO	VERIFICA PERIODICA
Storia del corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Organizzazione centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	
Organizzazione del soccorso	
Comunicazione esterna ed in emergenza	
Metodologie didattiche	
Gestione risorse umane	
Gestione risorse finanziarie	
Acquisizione di beni e servizi	
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	X
Attività sanitaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	X
Attività pratiche	